

- 4) L'articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l'interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

(<sup>1</sup>) GU C 211 del 13.6.2016.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA**

(Causa C-186/16) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato — Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca)**

(2017/C 382/24)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Oradea

**Parti**

Ricorrenti: Ruxandra Paula Andriciuc e altri

Convenuta: Banca Românească SA

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. Di conseguenza, tale clausola non può essere ritenuta abusiva, a condizione che sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.
- 2) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

- 3) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 243 del 4.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16) <sup>(1)</sup>**

*(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Energia elettrica di origine eolica — Direttiva 2009/28/CE — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Articolo 2, secondo comma, lettera k) — Regime di sostegno — Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) — Spese amministrative — Direttiva 2008/118/CE — Regime generale delle accise — Articolo 1, paragrafo 2 — Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 4 — Tassazione minima dell'energia — Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica)*

(2017/C 382/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### **Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

#### **Parti**

Ricorrenti: Elecdey Carcelen SA(C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Convenuta: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

#### **Dispositivo**

- 1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l'articolo 2, secondo comma, lettera k), e l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.